Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 gennaio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **889**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 sulla istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per le università;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato;

Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, n. 811, concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1971, n. 253;

Considerato che il corso sperimentale per agrotecnici istituito presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Padova dall'anno scolastico 1971-72 non ha più potuto funzionare per mancanza di locali;

Considerato che presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Ferrara-Malborghetto sussistono i presupposti per il funzionamento di un analogo corso, di fatto autorizzato nelle more della formale istituzione;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo alla istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato, è modificata nel senso che dall'anno scolastico 1971-72 il corso sperimentale post-qualifica per agrotecnico istituito presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Padova è gradualmente soppresso e in sostituzione viene autorizzato il funzionamento di analogo corso presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Ferrara-Malborghetto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. **890.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Gerontologia e geriatria;
Immunologia generale;
Psicofarmacologia.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 76. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **891.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Clinica pediatrica ».

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 125. — Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in clinica pediatrica.

La durata della scuola è di tre anni.

L'ammissione alla scuola sarà fatta per esami e titoli.

Il numero massimo degli iscritti, in rapporto alle possibilità didattiche ricettive della clinica è di sei per anno per un totale di diciotto iscritti per i tre anni di corso.

L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al secondo anno della scuola può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.

La scuola ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica dell'università che è per statuto un istituto bi-cattedra (Cattedra di clinica pediatrica e cattedra di puericultura) ed è situato nell'ambito dell'Istituto per l'infanzia Burlo Garofalo, istituto a carattere scientifico, ospedale specializzato pediatrico regionale.

Art. 126. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica;
2) Patologia pediatrica;
3) Puericultura;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica;
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica.

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti alla scuola, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. 892.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti opzionali della scuola di perfezionamento in diritto civile, sono aggiunti i seguenti:

1) Elementi di volontaria giurisdizione (2° anno);
2) Legislazione notarile (2° anno);
3) Diritto di famiglia (1° anno);
4) Diritto delle assicurazioni (1° anno);
5) Diritto di autore (1° anno).

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni » (2° anno), muta denominazione in quella di: « Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali » (2° anno).

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **893**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento in « Tisiologia » muta denominazione in quella di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », pertanto il professore di ruolo Giuseppe Di Maria passa ad occupare la nuova cattedra.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **894**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto bancario;
Diritto parlamentare;
Diritto penitenziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 77. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **895**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di « Lingua e letteratura ceca ».

Dopo l'art. 34 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di perfezionamento annesse alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuole di perfezionamento della facoltà di lettere e filosofia

Art. 35. — Presso l'Università degli studi di Urbino, nella facoltà di lettere e filosofia, sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento:

Scuola di perfezionamento in filosofia;

Scuola di perfezionamento in storia medioevale e moderna;

Scuola di perfezionamento in storia dell'arte.

Art. 36. — Il consiglio della scuola si compone dei professori ufficiali titolari degli insegnamenti costitutivi e degli assistenti.

Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore eletto nel suo seno tra i professori ufficiali e nominato dal rettore per un biennio accademico.

Art. 37. — Possono essere ammessi alle singole scuole anche perfezionandi muniti di titoli di studi stranieri, purchè riconosciuti dallo Stato italiano e ritenuti equivalenti dal consiglio della scuola.

Art. 38. — I perfezionandi sono tenuti innanzitutto alla frequenza regolare e alla partecipazione attiva alle conferenze-colloquio del titolare della materia prescelta come centrale ed a partecipare assiduamente alla vita della scuola.

Inoltre devono frequentare i corsi, le esercitazioni e le altre attività organizzate dalla scuola e sostenere le eventuali prove scritte, orali e pratiche se e come verranno prescritte e consigliate dall'ordine annuale degli studi delle singole scuole.

Art. 39. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica, avente carattere di ricerca originale, su argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.

Art. 40. — Su conforme parere del consiglio della scuola gli iscritti possono seguire corsi di insegnamento anche diversi da quelli costitutivi, purchè impartiti nelle facoltà della Università di Urbino.

Art. 41. — Le commissioni dei colloqui sono nominate dal direttore della scuola.

La commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore, sentito il direttore della scuola, e si compone di sette membri, tra i quali sei professori ufficiali o fuori ruolo titolari degli insegnamenti costitutivi della scuola e un libero docente.

Art. 42. — Gli aspiranti all'ammissione dovranno presentare domanda in carta legale, al rettore della università corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate negli esami;

c) altri titoli (borse di studio, assistentato, ecc.);

d) piano degli studi con l'indicazione delle materie opzionali e del programma di ricerca;

e) certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte del reddito familiare;

f) ricevuta del versamento della tassa d'iscrizione.

Art. 43. — Le tasse d'iscrizione, di frequenza e di esame ammontano, ogni anno, a complessive L. 60.000, suddivise come segue:

a) tassa d'iscrizione	L.	20.000
b) tassa di frequenza	»	35.000
c) tassa di esame	»	5.000

Art. 44. — Non è consentita la contemporanea iscrizione a più di una scuola di perfezionamento, nè presso l'Università di Urbino, nè altrove.

Art. 45. — Riguardo alle carriere scolastiche degli iscritti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Art. 46. — Il programma della scuola viene proposto dal direttore, approvato dal consiglio della scuola e reso pubblico.

Scuola di perfezionamento in filosofia

Art. 47. — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università è costituita la scuola di perfezionamento in filosofia, della durata di due anni accademici.

La scuola ha lo scopo di incrementare gli studi filosofici, o di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi.

La scuola conferisce il diploma di perfezionamento in filosofia.

Titolo di ammissione è la laurea in filosofia. Possono essere ammessi, su parere del consiglio della scuola, anche i laureati italiani e stranieri in lettere e in pedagogia di ogni altra facoltà. Ai fini della ammissione il consiglio della scuola può sottoporre gli aspiranti ad un colloquio preliminare.

Entro il 31 dicembre del 1° anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, su parere del consiglio della scuola, lo abbia approvato.

La scuola di filosofia prevede l'insegnamento delle seguenti discipline quali corsi costitutivi della scuola:

1) Filosofia teoretica;
2) Filosofia morale;
3) Filosofia della storia;
4) Filosofia della religione;
5) Filosofia della scienza;
6) Filosofia del linguaggio;
7) Storia della filosofia;
8) Storia della filosofia antica;
9) Storia della filosofia medioevale;
10) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
11) Storia della filosofia italiana;
12) Storia delle dottrine economiche;

13) Logica;
14) Pedagogia;
15) Storia della pedagogia;
16) Psicologia;
17) Psicologia sociale;
18) Psicologia dell'età evolutiva;
19) Estetica;
20) Sociologia;
21) Storia delle dottrine politiche;
22) Storia dei movimenti e dei partiti politici;
23) Economia politica;
24) Filosofia del diritto;
25) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo oriente.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito per un biennio i corsi dell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi, e in almeno un altro insegnamento.

Gli iscritti devono inoltre aver superato un colloquio complessivo negli insegnamenti di cui abbiano seguito i corsi.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione, avente carattere di ricerca originale, su argomento che rientri nell'ambito dell'insegnamento in cui l'iscritto intende perfezionarsi.

Scuola di perfezionamento in storia medioevale e moderna

Art. 48. — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Urbino è costituita la scuola di perfezionamento in storia medioevale e moderna della durata di due anni accademici.

La scuola ha lo scopo di incrementare gli studi storici e di integrare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi.

La scuola conferisce il diploma di perfezionamento in storia medioevale e moderna.

Titolo di ammissione sono la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Possono essere tuttavia ammessi, su parere del consiglio della scuola, anche i laureati italiani e stranieri di ogni altra facoltà: ai fini dell'ammissione il consiglio della scuola può sottoporre gli aspiranti ad un colloquio preliminare.

Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio precedentemente concordato, e che diviene definitivo dopo che il direttore, su parere del consiglio della scuola, lo abbia approvato: tale piano deve essere comprensivo di almeno tre fra gli insegnamenti, e per un biennio ogni volta, attinenti al tema specifico della dissertazione.

La scuola prevede l'insegnamento delle seguenti discipline quali corsi costitutivi della scuola stessa:

Economia politica;
Filologia e storia bizantina;
Filosofia del diritto;
Filosofia della scienza;
Filosofia della storia;
Geografia;
Letteratura latina medioevale;
Lingue straniere (almeno due);
Paleografia e diplomatica;
Sociologia;
Storia medioevale;
Storia delle dottrine politiche;
Storia economica;
Storia del diritto italiano;
Storia moderna;
Storia dell'Europa orientale;
Storia del Risorgimento;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia del cristianesimo;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia dei movimenti e dei partiti politici.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver soddisfatto gli impegni contratti in conseguenza dell'approvazione del loro piano di studio da parte del direttore della scuola, e devono aver superato un colloquio complessivo al termine della loro partecipazione ai corsi scelti.

L'esame di diploma consiste nella discussione della dissertazione scientifica, avente carattere di ricerca originale, concordata con piano di studio.

Scuola di perfezionamento in storia dell'arte

Art. 49. — Presso l'Università degli studi di Urbino è costituita la scuola di perfezionamento in storia dell'arte della durata di due anni accademici.

La scuola rilascia alla fine dei corsi un diploma di perfezionamento in storia dell'arte.

Possono essere iscritti alla scuola i laureati in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere, in materie letterarie, in pedagogia. Inoltre possono iscriversi anche laureati stranieri in discipline affini, previo colloquio.

La scuola di perfezionamento in storia dell'arte prevede l'insegnamento delle seguenti discipline:

Difesa del patrimonio artistico e legislazione protettiva;
Estetica;
Lingua straniera (tedesco o inglese o francese);
Museologia;
Paleografia;
Storia dell'arte classica;
Storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
Storia dell'arte marchigiana;
Storia della critica e storiografia dell'arte;
Storia del cinema e della scenografia cinematografica;
Storia della letteratura italiana;
Storia della musica;
Storia medioevale e moderna;
Storia del teatro e della scenografia teatrale;
Tecnica e storia delle arti applicate;
Teoria e storia del restauro;
Tutela della natura e del paesaggio.

L'insegnamento si svolge in forma di seminario di 30 lezioni per ciascuna materia, articolati secondo un calendario annuale. Si effettuano inoltre incontri di informazione con specialisti su temi che saranno preventivamente indicati.

Per conseguire il diploma di perfezionamento in storia dell'arte lo studente deve:

a) partecipare attivamente a tutti i seminari (che saranno indicati all'inizio dell'anno di studi) e agli incontri di informazione;

b) sostenere i colloqui di accertamento, alla fine della sessione, in 4 materie (il primo anno) e in 4 materie (il secondo anno), tra quelle indicate nel piano degli studi;

c) sostenere un colloquio finale su di una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema concordato con l'insegnante della materia prescelta tra quelle sulle quali lo studente ha già sostenuto l'esame.

La partecipazione e la frequenza sono obbligatorie per gli iscritti al corso e sono condizione per il conseguimento del diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **896**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione ad acquistare un immobile.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione viene autorizzata ad acquistare per il prezzo complessivo di L. 52.000.000 una porzione dell'immobile, di proprietà della ditta Riccardo Uberbacher, sito in Bolzano alla via Orazio n. 49.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **897**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale «Giuseppe Tomasi di Lampedusa», di Palermo.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale «Giuseppe Tomasi di Lampedusa» di Palermo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 80. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **898**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale «Edmondo De Amicis», di Sanremo.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale «Edmondo De Amicis» di Sanremo (Imperia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **899**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale «Jacopo della Quercia», di Bologna.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale «Jacopo della Quercia» di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 79. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Radicofani.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Radicofani;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Radicofani;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende l'insieme montuoso di particolare bellezza su cui si erge come punto focale la imponente rocca diruta di Ghino di Tacco, motivo preponderante visibile dalle vallate dell'Orcia e del Paglia. Tale visione è completata dall'antico storico abitato ed ancora più in basso, sulla vecchia Cassia, dal-

l'edificio monumentale della Posta. A questo nucleo centrale fanno da degna cornice, sulla strada verso Sarteano, un declivio boscoso incontaminato e, verso il tracciato della nuova Cassia, una vallata spoglia di coltivazioni che discende fino al vasto sinuoso letto del torrente Paglia, che si impone per la severa bellezza del paesaggio;

Decreta:

Il centro storico e zona circostante, sita nell'ambito del territorio comunale di Radicofani ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud a partire dall'incrocio della strada statale Cassia n. 2 con la strada carreggiabile per il podere S. Maria e con il confine di comune, si segue quest'ultimo verso est fino ad intersecare una retta parallela ed equidistante m. 200 dalla strada statale suddetta. Si prosegue per tale parallela verso nord-ovest e poi verso nord-est fino ad incontrare la curva di livello 600. Si prosegue lungo tale curva di livello e circoscrivendo il centro abitato di Radicofani fino ad incontrare la parallela ed equidistante m. 200 alla strada statale Cassia n. 2 in prossimità di Casanova.

Si segue poi tale parallela verso ovest fino ad incrociare la parallela ed equidistante m. 200 alla strada per Abbadia S. Salvatore. Si prosegue per quest'ultima parallela verso sud-ovest fino ad intersecare il confine comunale. Si segue poi il suddeto confine verso sud e poi verso est, fino a ricongiungersi con la strada statale Cassia n. 2, al bivio di tale strada con la strada carreggiabile per il podere S. Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Radicofani provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 14 del mese di novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) RADICOFANI - Proposta di vincolo del centro storico e zona circostante.

La commissione, pertanto, a maggioranza (contrario il sindaco), propone l'apposizione del vincolo, nella zona così delimitata:

A sud a partire dall'incrocio della strada statale Cassia n. 2 con la strada carreggiabile per il podere S. Maria e con il confine di comune, si segue quest'ultimo verso est fino ad intersecare una retta parallela ed equidistante m. 200 dalla strada statale suddetta. Si prosegue per tale parallela verso nord-ovest e poi verso nord-est fino ad incontrare la curva di livello 600. Si prosegue lungo tale curva di livello e circoscrivendo il centro abitato di Radicofani fino ad incontrare la parallela ed equidistante m. 200 alla strada statale Cassia n. 2 in prossimità di Casanova.

Si segue poi tale parallela verso ovest fino ad incrociare la parallela ed equidistante m. 200 alla strada per Abbadia S. Salvatore. Si prosegue per quest'ultima parallela verso sud-ovest fino ad intersecare il confine comunale. Si segue poi il suddetto confine verso sud e poi verso est, fino a ricongiungersi con la strada statale Cassia n. 2, al bivio di tale strada con la strada carreggiabile per il podere S. Maria.

(13266)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Asciano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la zona circostante l'Abbazia di monte Oliveto, sita nell'ambito del territorio del comune di Asciano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Asciano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende il bellissimo e singolare comprensorio che interessa il monumentale complesso abbaziale di monte Oliveto Maggiore ed il medioevale insediamento dell'abitato di Chiusure. La località ricca di uliveti, vigneti, cipressi e boschi è particolarmente caratteristica, in senso ambientale e paesistico, in quanto vi insistono manifestazioni geologiche su terreni cretacei che nel tempo hanno dato origine ad orride, rovinose balze e calanchi. Tale ambiente, costellato anche da tipiche case rurali, fa parte di un vasto comprensorio cretaceo, che si trova a sud-est di Siena, ma nella zona circostante all'Abbazia di monte Oliveto Maggiore assume una particolare bellezza e magnificenza. Qui, infatti, le scoscese rupi e i profondissimi baratri si interpongono fra alcuni colli in cui l'ambiente orrido e selvaggio trova dei declivi coltivati e boscosi,

su uno dei quali si venne a formare la monumentale e solenne Abbazia. Tale ambiente si determina quindi come uno dei paesaggi più singolari e caratteristici della campagna toscana, in cui l'opera della natura e l'opera dell'uomo si è concretizzata in una delle espressioni più alte in senso spirituale e simbolico. In tal modo l'intera zona assume una notevole qualificazione nel suo insieme e resta godibile da molti punti di vista, in particolare dalla strada che collega Buonconvento ad Asciano e dal Belvedere di Chiusure. Per questo si ritiene il vincolo necessario, onde impedire che anche sporadiche iniziative edilizie possano essere pregiudizievoli per la tutela delle bellezze paesistiche sopradescritte e costituire disturbo al godimento panoramico della intera località;

Decreta:

La zona circostante l'Abbazia di monte Oliveto Maggiore, sita nel territorio del comune di Asciano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla frazione di Bollano si segue verso sud la strada Bollano-Sesta fino al secondo bivio a quota 278 con la strada campestre per il podere Poggio-Casale. Di qui una spezzata nord-sud fino ad incontrare il confine comunale. Si segue verso est tale confine fino ad incontrare la strada campestre per il podere Fornacino. Da tale podere si prosegue sempre sulla strada campestre fino ad arrivare all'abitato di Chiusure.

Si prosegue verso est sulla strada rotabile Chiusure-Giuncarelli fino al bivio con la strada carreggiabile Chiusure-Lendinanino. Da tale bivio una spezzata fino all'incrocio della strada rotabile Chiusure-Asciano con la strada rotabile per la Canonica a quota 321. Di qui in linea retta fino al podere S. Giuseppe. Si segue poi la strada carreggiabile verso sud che da tale podere parte a Bollano fino a pervenire alla frazione Bollano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Asciano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 14 del mese di novembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ASCIANO - Proposta di vincolo della zona circostante la Abbazia di monte Oliveto Maggiore.

La commissione, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo, con l'ampliamento proposto dall'arch. Passeri nella zona così delimitata:

A partire dalla frazione di Bollano si segue verso sud la strada Bollano-Sesta fino al secondo bivio a quota 278 con la strada campestre per il podere Poggio-Casale. Di qui una spezzata nord-sud fino ad incontrare il confine comunale. Si segue verso est tale confine fino ad incontrare la strada campestre per il podere Fornacino. Da tale podere si prosegue sempre sulla strada campestre fino ad arrivare all'abitato di Chiusure. Si prosegue verso est sulla strada rotabile Chiusure-Giuncarelli fino al bivio con la strada carreggiabile Chiusure-Lendinanino. Da tale bivio una spezzata fino all'incrocio della strada rotabile Chiusure-Asciano con la strada rotabile per la Canonica a quota 321. Di qui in linea retta fino al podere S. Giuseppe. Si segue poi la strada carreggiabile verso sud che da tale podere porta a Bollano fino a pervenire alla frazione di Bollano..

(13267)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montalcino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona circostante l'Abbazia di S. Antimo, sita nell'ambito del territorio comunale di Montalcino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Montalcino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè corrisponde ai medioevali insediamenti di Castelnuovo dell'Abate, del complesso abbaziale di S. Antimo e del fortificato castello della Velona, nonchè dei territori circostanti. La località, ricca di vegetazione tipica della campagna toscana, con uliveti, vigneti, ecc., si presenta con morfologia varia con zone pianeggianti coltivate, zone collinari boscose, che incorniciano gli antichi insediamenti suddetti unitamente ad una serie di caratteristiche case rurali. Il predetto insieme territoriale si qualifica notevolmente interessante ed assai caratteristico e go-

dibile da vari punti di vista, in particolare dalla strada che passando per Castelnuovo collega Montalcino alla stazione monte Amiata;

Decreta:

La zona circostante l'Abbazia di S. Antimo, sita nel territorio del comune di Montalcino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord del podere Poderina a quota 377, una spezzata verso nord-ovest sino ad una delle vette del poggio Castellare a quota 480. Da tale vetta ancora una spezzata verso sud-ovest fino alla vetta del Poggio D'Arna a quota 530. Dalla vetta del poggio D'Arna una spezzata verso sud-est fino al podere Ferraiole a quota 284. Da tale podere una spezzata verso nord-est, fino ad incontrare la strada carreggiabile, che dall'incrocio delle strade Castelnuovo dell'Abate-Montalcino e Castelnuovo dell'Abate-Stazione del monte Amiata, scende verso sud ad incontrare il fosso delle Vigne, a m. 200 dalla strada Castelnuovo dell'Abate-Stazione del monte Amiata. Proseguendo poi per una linea parallela a quest'ultima ed equidistante m. 200 si perviene alla strada carrareccia pod. S. Giuseppe-Castello di Velona. Segue poi tale strada verso sud-ovest fino ad intersecare la curva di livello 275. Si prosegue poi per tale curva, circoscrivendo il Castello di Velona fino ad arrivare alla strada Castelnuovo dell'Abate-Stazione del monte Amiata. Si prosegue poi verso nord-ovest su detta strada fino ad incontrare la spezzata congiungendo il podere La Pieve ed il podere Poggio di Sotto.

Proseguendo poi per tale spezzata, si perviene al podere suddetto. Di qui si prosegue per la strada carrareccia che congiunge il podere Poggio di Sotto con il podere La Fornace. Proseguendo poi per tale strada verso nord-est sino ad incontrare la strada carrareccia per il podere Poderina. Da tale bivio una spezzata al podere Poderina a quota 377.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Montalcino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1972

p. *Il Ministro*: Zonca

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 18 del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Montalcino - Proposta di ampliamento del precedente vincolo.

La commissione, pertanto, a maggioranza (contrario il sindaco) propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A nord, dal podere Val di Cava sulla strada provinciale all'incrocio col fosso Suga in linea retta in direzione ovest, fino ad incontrare il fosso del Marsaiolo.

Ad ovest, risalendo il corso del suddetto fosso fino all'incontro col fosso Fil di Seta; da qui in linea retta in direzione sud-ovest fino alla vetta di poggio Pinzuto a quota 406. Successivamente in direzione sud-est fino ad incontrare il trivio a quota 530, in prossimità del poggio del Tagliatone. Da tale trivio in direzione sud-est in linea retta fino alla collina delle Ragnaie a quota 636. Successivamente in direzione nord-est ed in linea retta, passando per il poggio Civitella a quota 661, fino ad incontrare la provinciale Torrenieri-Montalcino in località Ferro a quota 408. Scendendo la strada provinciale verso Torrenieri fino all'incrocio a quota 292 con la strada vicinale, che si diparte verso ovest e seguendo la medesima strada che lambisce il podere Rigaccini e arriva alla Casaccia a quota 319, incontrando la strada provinciale che da Buonconvento conduce a Montalcino. Da tale incrocio si discende tale strada in direzione nord-ovest, fino a ritornare al podere Val di Cava in prossimità con l'intersezione del fosso Suga.

(13268)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Marliana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 settembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada Margine di Momigno-Panicagliora, e fascia di terreno a lato, sita nell'ambito del territorio comunale di Marliana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Marliana;

Visto che le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Marliana, da un gruppo di imprenditori edili di Marliana, da un gruppo di cittadini di Marliana, dall'associazione commercianti della provincia di Pistoia, dalla associazione artigiani della provincia di Pistoia sono state respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un singolare belvedere continuo su due visuali che hanno caratteri nettamente distinti e quasi opposti. Infatti il viaggiatore che percorra la rotabile se volge lo sguardo verso nord nord-est può godere la visuale su un susseguirsi di quinte mon-

tane via via più elevate, con caratteri nettamente alpestri; ove i paesi medioevali con la Serra e gli altri antichi nuclei denunziano nettamente la derivazione da fortilizi eretti a difesa delle valli ed a rifugio dei pochi abitanti che allora popolavano quelle vallate solitarie. A chiudere l'orizzonte vi sono le cime aspre e rocciose dell'Abetone, di Cutigliano, delle montagne che un tempo separavano la Toscana granducale dai ducati di Modena. Dal lato settentrionale ovunque valli precipitose dense di vegetazione forestale, abeti larici e castagni vanno dal limite appenninico della vegetazione ai 400-500 metri s.l.m., poi sopra di essi la roccia e le distese dei pascoli primaverili ed estivi che si coprono di neve dall'autunno alla primavera.

Verso sud invece uno scenario del tutto diverso; i terreni scendono con pendenze relativamente dolci e l'olivo sale su di esse a quote abbastanza alte grazie alla felice esposizione dei terreni. La prospettiva si apre su la lunga carrellata della Val di Nievole, fatta di abitati, azzurra di olivi e sullo sfondo sfumano le lievi pendici delle colline che si inseguono di valle in valle verso il Tirreno;

Decreta:

La strada Margine di Momigno-Panicagliora, e fascia di terreno a lato, sita nel territorio del comune di Marliana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando dal bivio per Casanuova-Marliana (quota 763) fino a Margine di Momigno, e la strada che mena ad Avaglio, per una larghezza di cento metri misurati dall'asse stradale e da ogni lato delle strade in proiezione orizzontale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Marliana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Il giorno 3 settembre 1970 in Pistoia, nei locali messi a disposizione dalla amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia, ritenendo che la strada che collega l'abitato di Marliana a Margine di Momigno, passando per Talento, Panicagliora, Femmina morta, il Bimbo, presenti le caratteristiche di pubblico belvedere verso le vallate adiacenti e verso gli antichi nuclei abitati della Serra, Avaglio, Vellano ed altri e che meriti quindi di essere inclusa negli elenchi delle cose da tutelare, decide che il tratto di strada sopradetta, iniziando dal bivio per Casanuova-Marliana (quota 763) fino a Margine di Momigno, e la strada che mena ad Avaglio, per una larghezza di cento metri misurati dall'asse stradale e da ogni lato delle strade in proiezione orizzontale siano inclusi nell'elenco delle cose da tutelare, in maniera che gli eventuali futuri insediamenti vengano studiati ed armonizzati col paesaggio circostante e non distruggano il bene pubblico oggi esistente rappresentato dalla possibilità di godere delle visuali sottostanti.

Votano a favore della proposta: mons. S. Ferrali, arch. G. Morozzi, sig. A. Sorini Dini e il rappresentante dell'ente provinciale del turismo.

Contrari invece i rappresentanti del comune di Marliana.

(13265)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cabras.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litoranea a nord della penisola di Sinis nel comune di Cabras;

Considerato che l'elenco della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cabras (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè visibile dalla riva e dal mare, costituisce un vasto quadro naturale assai variato, tipicamente mediterraneo, con spiaggie, dune coperte di vegetazione spontanea, promontori rocciosi, il tutto allo stato naturale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cabras (Cagliari) costituita dalla fascia litoranea a nord della penisola di Sinis, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine occidentale della zona di cui al verbale del 21 maggio 1964 verso nord lungo la spiaggia fino al confine col comune di Riola e per una profondità dal mare verso terra di m. 150.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cabras provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Il giorno nove del mese di novembre, in seguito ad invito diramato il giorno 26 del mese di ottobre, è stata indetta per le ore 18, presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera numero 9, la riunione della commissione provinciale per le bellezze naturali.

(*Omissis*).

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomento: Tutela panoramica dei comuni di Cabras, Giba, Serdiana e Sinnai.

Dopo un breve saluto ai convenuti, da parte del presidente, chiede la parola l'arch. Salinas che propone di ampliare il vincolo già esistente nella penisola di Sinis e su indicazioni del sindaco di Cabras, indica così i limiti: dal confine occidentale della zona di cui al verbale del 21 maggio 1964, verso nord lungo la spiaggia fino al confine col comune di Riola e per una profondità dal mare verso terra di metri 150, con la motivazione: « La zona visibile dal mare costituisce un quadro assai variato con dune colline spiaggie e roccie ».

La commissione, dopo aver consultato la carta della zona in esame e sentito il parere del sindaco sulla utilità del vincolo, approva alla unanimità.

(13269)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Osmate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Osmate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Osmate;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dott. Augusto Livio ed il sig. Antonio Paladini che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il territorio così delimitato occupa buona parte della riva sud-ovest del lago di Monate, tranquillo e suggestivo specchio d'acqua di escavazione glaciale: il terreno è abbastanza acclive e scende verso il lago con pendici ammantate di boschi di essenze varie: robinie accompagnate a castagni ed essenze varie, con importanti episodi di conifere, intervallati da pochi campi e vigneti: dalle strade si godono belle visuali verso nord-est e Travedona-Monate al di là del lago, in primo piano sui suggestivi sfondi dei monti del Campo dei Fiori;

Decreta:

Il territorio del comune di Osmate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il territorio comunale confina a nord e nord-est col lago di Monate, a est col comune di Comabbio, a sud con lo stesso territorio comunale di Comabbio e col comune di Sesto Calende, a ovest con il comune di Cadrezzate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Osmate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

OSMATE - Vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3-4, per notevole interesse pubblico, l'intero territorio comunale di Osmate, confinante a nord e nord-est col lago di Monate, a est col comune di Comabbio, a sud con lo stesso territorio comunale di Comabbio e col comune di Sesto Calende, a ovest con il comune di Cadrezzate.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente mette in votazione palese la propria proposta che viene approvata con sei voti favorevoli e due astenuti (sindaco e ing. Belli).

(13260)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

Aggiunte al codice internazionale dei segnali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA DIFESA, PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI, PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1112 del codice della navigazione;

Visto l'art. 85 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1968 con il quale è stato approvato il « Codice internazionale dei segnali »;

Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai segnali a due lettere del codice internazionale dei segnali sono aggiunti i seguenti, da inserire subito dopo il segnale ZD:

ZD1 - Prego segnalarmi alla Coast Guard a Nuova York.

ZD2 - Prego segnalarmi ai Lloyd's a Londra.

ZD3 - Prego segnalarmi al Minmorflot a Mosca.

ZD4 - Prego segnalarmi alla MSA a Tokyo.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1972

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
DE LA PENNE

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(13239)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1950 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese;

Vista la nota n. 15913 in data 15 ottobre 1971 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese ha comunicato che la locale associazione sindacale CISL ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del sig. Nino Lissoni il sig. Alberto Boldrini;

Decreta:

Il sig. Alberto Boldrini è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese, in sostituzione del sig. Nino Lissoni.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

(13221)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Veneto e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Padova: grandinate dei giorni 17 luglio, 1, 14, 18 e 28 agosto 1972.

Venezia: grandinata del 6 luglio 1972.

Vicenza: grandinata del 19 agosto 1972.

Verona: grandinate del 14 e 15 settembre 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Verona: grandinata dell'8 settembre 1972:

comune di Castelnuovo del Garda, per le località Cà Olga, Cà Emilia, C. Bruciata, Palazzo Valcerea;

comune di Sona, per le località Ferrari, Cassina, Cà Bianca, Cà Nova, S. Giorgio in Salici, Gaburri, Roncana, Casetta, Fornello, Fornelletto, Cherubina, Giacomona, Caliari, C.S. Domenico, Campagnol, Cà Nove, Grola, Calvisana, Montresora, Casetta, C. Tognetta, C.S. Martino, Centurara, Punta, Quaiara, Gardin, Casella, Pa-

lazzo, Valecchio, Piedi, Colle, M. Spade, Giarola, Fusara, Rainera, Colombarole, Lova, Camerla, Capitello, Pezze, Casello e per la località omonima del capoluogo.

Rovigo: grandinate del 31 maggio, 25 luglio e 3 agosto; temporali con grandine del 19, 22, 29 agosto e 8 settembre 1972:

comune di Canda, per la località Quattro Strade, non compresa nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Bagnolo di Po, per la località Convento, non compresa nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Rovigo, per la località Casazza della frazione di Concadirame, non compresa nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Contarina, per le località Scanarello, Polesinin, non comprese nel decreto ministeriale 30 settembre 1972;

comune di Lendinara, per le località Le Frasche, S. Lazzaro, Arzarello, km. 13 nazionale Rovigo-Lendinara;

comune di Badia Polesine, per le località Le Frasche, Bova Zecchino, Corte Guerra, Coatelle, Boscovecchio, Colombara;

comune di Stienta, per le località B.a Roveta, Cavo Bentivoglio, C. Prati Nuovi, Boaria Catanea, Argine Sabato, B.a S. Maria;

comune di Fiesso Umbertiano, per le località Pascoletto, B.a Campagnola Rossa;

comune di Occhiobello, per le località Argine Sabato, Bruciamolino;

comune di Giacciano con Baruchella, per le località Cà Vecchia, Gorgo Maiolo, Cinquanta Campi, Gardese, Conta;

comune di Canaro, per le località Garofolo, C. Salani;

comune di Polesella, per la località Cà Maccari;

comune di Taglio di Po, per la località Nunziatella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13336)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Piemonte e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alla aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Novara: grandinate 8 e 20 maggio; temporali con grandine dei giorni 24, 26, 27, 31 luglio; 3, 4, 14 e 15 agosto 1972.

Vercelli: grandinata del 1° agosto 1972.

Alessandria: grandinate del 24, 28 luglio e 16 agosto 1972.

Cuneo: grandinate dei giorni 19, 21, 23, 25 e 27 luglio; 2, 3, 12 e 15 agosto 1972.

Torino: grandinate dei giorni 7, 8, 15, 16, 17 e 20 maggio; 28 giugno; 5 e 31 luglio; 23 agosto e 6 settembre 1972.

Asti: grandinate dei giorni 25 e 29 luglic e 1° agosto 1972.

Art. 2.

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Torino: grandinate dei giorni 13 e 27 giugno; 1, 2, 10, 15, 23, 24, 26, 27 e 28 luglio; 1, 2, 3, 12, 13 e 14 agosto 1972;

comuni di Baldissero Canavese, Barone, Borgomasino, Brozolo, Brusasco, Caluso, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Lauriano, Leini, Maglione, Montalenghe, Orio Canavese, Osasio, Pancalieri, Parella, Piobesi Torinese, Pralormo, Rivalba, Rondissone, San Carlo Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Strambino, Torrazza Piemonte, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfre, Vigone, Villardora, Virle Piemonte, Vische, tutti per l'intero territorio comunale;

Cuneo: nevicata e gelata del 25 e 26 aprile 1972:

comune di Valgrana, per la località omonima del capoluogo e le località Cavalligi, Fontanile, Ferreri, Biut, Bottonasco;

comune di Caraglio, per le località Paniale, Bottonasco;

comune di Montemale, per la località S. Giorgio.

Alessandria: grandinate dei giorni 10, 25, 26 e 27 luglio e 1 e 2 agosto 1972:

comune di Alzano Scrivia, per il territorio dalla strada provinciale di Castelnuovo allo Scrivia;

comune di Berbano di Tortona, per le località Inselmina, Mongrande, Terralba e la località omonima del capoluogo;

comune di Camagna, per la località Strambio;
comune di Castelletto Merli, per l'intero territorio comunale;
comune di Cella Monte, per le località Cimitero, Perona, Coppi, Percena;
comune di Cerreto Grue, per le località Bellarietta, Cabanotto, Battignana, Caracalla, Schienadasino;
comune di Frassinello, per l'intero territorio comunale;
comune di Mombello Monferrato, per le località Pozzengo, Casalino;
comune di Odalengo Piccolo, per le località Mecchi, Palmaro, Bricco, Croce, Pracova, Porcile, Castello, Pessine, Monticello, Madonna, Marco;
comune di Olivola, per l'intero territorio comunale;
comune di Ottiglio, per le località S. Maria, Cornegliano, Olivetta, Plera, Pelucchini, Maletto S. Eusebio, S. Gottardo, Casc. Valle, Moleto, Prera, S. Orsola, Pola, Fancelli;
comune di Ozzano Monferrato, per l'intero territorio comunale;
comune di Pozzol Groppo, per le località Cà Franchini, Cimitero, Monastero, Groppo superiore, Campo Biagasco, Vignole, Cà di Lucca, Montemerlano, Cignoli, Osteria, Cà d'Andrino, Monticelli, S. Lorenzo;
comune di Rosignano Monferrato, per la località omonima del capoluogo e le località Sariano, Colma, Bezzoni, Reali, S. Martino, Stevani;
comune di Sarezzano, per l'intero territorio comunale;
comune di Terruggia. per l'intero territorio comunale;
comune di Tortona, per le località Dondina, Calabrina, Vho Sud, Bertarino, Torraglie Rosse, Vho Calabrina, Bella Venezia, Fontana, Bellaria, Torre dé Calderai, Mombisaggio, Zerba, Gambera, Valle Pozzo;
comune di Villadeati, per le località Bricco, Trivera, Trittengo, Luseda, Cimitero, Serra, Martinella, Trilecco, Rondanette, Scandola, Gaito, Prisco;
comune di Villaromagnano, per le località Monteghilino, Fonti, Montegallino, Romagnano, Rampina, Ossonella, Battignanina, Piasera;
Asti: grandinate dei giorni 16 e 20 maggio; 15 giugno; 2, 23, 26, 27 luglio; 3 e 12 agosto 1972:
comune di Asti, per le località Casabianca, Valmanina, Serralunga, Bricca Giagnolio, Valle Benedetta, Sessant, S. Grato, Val Baciglio, Montegrosso Cinaglio, Valleandona, Bricco Cravera, Case Boschi, Vallarone, Borgomale, Valle S. Pietro, Variglie, Vallone S. Cristoforo, Valle Orfane, Bobba, Revignano, Vallarone, Val Ceresa, Palucco, S. Marzanotto, Montemarzo, Valle Tanaro, Mombarone, Valmonasca;
comune di Corsione, per le località Bonada, Vallie, Saracco e le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;
comune di Mombercelli, per le località Gallinetta, Resio, Castellazzo, Boggera, Laioli, Variala, Crocetta;
comune di Moncalvo, per le località Sorine, Capuccini, Camerano Bosco;
comune di Moncucco Torinese, per la località S. Giorgio;
comune di Mongardino, per le località Serra d'Asti, Aschieri, Terpone, Bricco Rocca, Garlasca, Val Bocchetto, Serra Riondino;
comune di Montaldo Scarampi, per le località Variala, S. Carlo, Scimmia, Rabengo, Borra, Balestra, Collina Forni, Serra, Rincrovero, Resigno, Toreto, Peolo, Montaldino;
comune di Montegrosso d'Asti, per le località Castellette, Colombaio, Pozzuolo, Castagneto, Valenzano, Moroni;
comune di Tonco, per le località Crimengo, Castellaro, Delpiano;
comune di Aramengo, per le località Valle, Bricco, Masio, Curté, Boi, Gonengo, Tana, S. Maria, Massa, Quasso, Ussello, Braia, Zona Casassa e le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;
comune di Cocconato, per le località Maroero, Cascinone, Solza, Spagnolino, Mangi l'Asino, Farglaie, Gorea, Cocconito, Tuffo, Casa Traversa, Caranzana, Sartore, Rollegrosse;
comune di Ferrere, per le località S. Defendente, S. Grato, S. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13344)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1972.

Concessione della deroga all'incompatibilità, di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1938, n. 778, per la carica di sindaco della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale del 13 dicembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e 24 giugno 1971;

Considerato che il rag. Spartaco Mattacheo, nominato sindaco della predetta Cassa, ha ricoperto fino al 20 giugno 1972 il mandato di consigliere comunale di Valenza (Alessandria), e che l'incompatibilità fra le anzidette cariche permane ancora per un anno da tale data a norma dell'art. 4 della richiamata legge 3 giugno 1938, n. 778;

Vista la domanda avanzata dal menzionato rag. Mattacheo per ottenere, in deroga all'incompatibilità di cui sopra, che gli sia consentito, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 4, di assumere la carica di sindaco della ricordata Cassa;

Considerato che il Ministro per l'interno ha espresso in argomento il proprio parere favorevole, ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 4;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il rag. Spartaco Mattacheo è autorizzato ad assumere la carica di sindaco della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in deroga all'incompatibilità di cui alle premesse.

Roma, addì 23 novembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(13237)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sei strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 6 dicembre 1971 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

strada provinciale « S. Alberto », km. 12;
strada provinciale « Quarantola », km. 7,074;
strada provinciale « Naviglio B », km. 11,139;
strada provinciale « Marzeno », km. 13,058;
strada provinciale « Felisio-S. Silvestro », chilometri 16,019;
strada provinciale « Conventello-Savarna-Mandriole », km. 18,100;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 7 giugno 1972;

Viste le deliberazioni dell'amministrazione provinciale di Ravenna regolarmente vistate dal comitato di controllo;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(13189)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cinnozyl vitaminico A e D/2 » della ditta Laboratori Guieu, con sede in Milano (Decreto di revoca n. 4339/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 agosto 1950 con il quale veniva registrata al n. 3773 la specialità medicinale denominata: « Cinnozyl » semplice e con vitamina A e D/2 (categoria) fiale da 2 e da 5 ml a nome della ditta Laboratori Guieu, con sede in Milano, via Lomellina n. 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Confienza (Pavia);

Considerato che il controllo eseguito sui campioni della preparazione « Cinnozyl vitaminico A e D/2 » ha avuto esito sfavorevole in quanto che la vitamina A è stata trovata nelle fiale da 2 ml nella dose di U.I. 8000 (dichiarato U.I. 10.000 - —20 % in meno); nelle fiale da 5 ml nella dose di U.I. 3500 (dichiarato U.I. 10.000 - —65 % in meno);

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della preparazione suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 settembre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della preparazione « Cinnozyl vitaminico A e D/2 » 10 fiale da 2 ml e 6 fiale da 5 ml della specialità medicinale denominata « Cinnozyl »,

registrata al n. 3773 in data 22 agosto 1950 a nome della ditta Laboratori Guieu, con sede in Milano, via Lomellina n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: Gaspari

(13290)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo La Concordia », società cooperativa a r. l., con sede in Lainate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 agosto 1972 alla Società « Cooperativa di consumo La Concordia », società cooperativa a r. l., con sede in Lainate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti,

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo La Concordia » società cooperativa a r. l., con sede in Lainate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Nocera in data 8 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il P. I. Gernando Bergna ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: Coppo

(13224)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 27524 in data 22 novembre 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di 5 punti in aumento a decorrere dal 1° novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972 e 29 settembre 1972, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1

Con decorrenza 1° novembre 1972, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 76,20
Addetti alle pulizie	» 71,50

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo, Sardegna):

Portieri	L. 65,50
Addetti alle pulizie	» 61,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro: Coppo

(13223)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Revoca alla ditta Industria galenica italiana dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2351 in data 12 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 2866 in data 8 luglio 1961 la ditta I.G.I. - Industria galenica italiana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci n. 156 specialità medicinali chimiche purchè registrate, preparati galenici nelle forme di soluzioni in genere, sciroppi, polveri, compresse, confetti, fiale, pomate, ovuli, e supposte nonchè specialità medicinali biologiche;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 9 ottobre 1972 dal quale risulta che le attrezzature della officina sopra citata sono state definitivamente smantellate;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta I.G.I. - Industria galenica italiana l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici, specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156 concessa con decreto A.C.I.S. n. 2351 in data 12 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 2866 in data 8 luglio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Varese è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13289)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Revoca alla ditta Industrie chimiche Barzaghi U.F.A. - S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica sita in Brugherio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 1° febbraio 1946 la ditta Unione farmaceutica affini S.A. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Brugherio (Milano), via Imbersago, 1 (ora viale Lombardia, 298/300), fra l'altro, specialità medicinali;

Vista la lettera dell'A.C.I.S. n. 20400.7.49.354/79146 del 24 novembre 1951 con la quale è stato preso atto della variazione della ragione sociale da « Unione farmaceutica affini - U.F.A. - S.p.a. » a « Industrie chimiche Barzaghi U.F.A. - S.p.a. ».

Vista la lettera in data 20 aprile 1972 comunica di avere abolito il reparto adibito alla produzione di specialità medicinali e pertanto rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Industrie chimiche Barzaghi U.F.A. - S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Brugherio (Milano), viale Lombardia n. 298/300 concessa con decreto A.C.I.S. in data 1° febbraio 1946.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13287)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1972, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere di amministrazione dott. Enrico Stellato, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Luigi Grisoni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, in qualità di esperto ed in sostituzione del dott. Enrico Stellato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(13222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione agli ospedali civici riuniti « G. Rummo », di Benevento all'istituzione di una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 900.8/II/11/1, in data 1° gennaio 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali civici riuniti « G. Rummo », di Benevento è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(504)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(487)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,25	586,25	586,25	586,25	586 —	586,25	586,19	586,25	586,25	585,95
Dollaro canadese	587,20	587,20	587 —	587,20	586,50	587,20	587,05	587,20	587,20	586,20
Franco svizzero	155,865	155,865	155,85	155,865	155,85	155,85	155,87	155,865	155,86	155,82
Corona danese	85,15	85,15	85,15	85,15	85 —	85,15	85,125	85,15	85,15	85,06
Corona norvegese	88,62	88,62	88,60	88,62	88,55	88,60	88,59	88,62	88,62	88,56
Corona svedese	123.60	123,60	123,50	123,60	123,40	123,60	123,54	123,60	123,60	123,47
Fiorino olandese	181,805	181,805	181,88	181,805	181,70	181,80	181,80	181,805	181,80	181,76
Franco belga	13,2675	13,2675	13,26	13,2675	13,2675	13,26	13,268	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,235	115,235	115,30	115,235	115,40	115,20	115,23	115,235	115,23	115,40
Lira sterlina	1378,50	1378,50	1378,50	1378,50	1377,50	1378,50	1378,40	1378,50	1378,50	1378,15
Marco germanico	182,90	182,90	182,93	182,90	182,90	182,90	182,94	182,90	182,90	182,94
Scellino austriaco	25,311	25,313	25,33	25,311	25,275	25,30	25,31	25,311	25,31	25,31
Escudo portoghese	21,885	21,885	21,88	21,885	21,85	21,87	21,88	21,885	21,88	21,86
Peseta spagnola	9,2375	9,2375	9,25	9,2375	9,23	9,23	9,2375	9,2375	9,23	9,23
Yen giapponese	1,944	1,944	1,945	1,944	1,945	1,94	1,945	1,944	1,94	1,94

Media dei titoli del 12 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,10
» 5 % (Città di Trieste)	94,375
» 5 % (Beni esteri)	91,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,625
» 5,50 % » » 1968-83	94,925
» 5,50 % » » 1969-84	96,05
» 6 % » » 1970-85	97,875
» 6 % » » 1971-86	97,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,22
Dollaro canadese	587,125
Franco svizzero	155,867
Corona danese	85,137
Corona norvegese	88,605
Corona svedese	123,57
Fiorino olandese	181,802
Franco belga	13,268
Franco francese	115,232
Lira sterlina	1378,45
Marco germanico	182,92
Scellino austriaco	25,31
Escudo portoghese	21,882
Peseta spagnola	9,237
Yen giapponese	1,944

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 959/P. del 9 dicembre 1972, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 415/P del 6 aprile 1971 e modificato con deliberazione n. 1006/P del 30 luglio 1971.

(13229)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, n. 20 (venti) posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti d cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare *n. 1019-A* del *24 settembre 1963* — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche *personalmente responsabili* dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore (2ª classe stipendio) l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

(13104)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE - TORINO

Graduatoria del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento artistico destinato alla decorazione della biblioteca nazionale universitaria di Torino.

IL PROVVEDITORE

Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 in data 12 maggio 1972;

Visto il proprio decreto n. 28019 in data 30 ottobre 1972;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Decreta:

E' approvata la graduatoria degli elaborati presentati dai seguenti artisti:

1. Regosa prof. Giovanni;
2. Romano prof. Giuliano e Trisciuoglio dott. arch. Pompeo;
3. Corradi Cervi prof. Filippo e Villa Gianni;
4. Cappello prof. Marco e Gruppo M.K.H.;
5. Ferri prof. Giuseppe e D'Augusta prof. Vittorio;
6. Berardi-Ricasoli prof.ssa Piera;

A norma dell'art. 6, comma secondo, del bando medesimo è dichiarato vincitore del concorso il bozzetto presentato dal prof. Regosa Giovanni.

Ai bozzetti secondo e terzo classificati saranno corrisposti i premi stabiliti dal medesimo art. 6.

Il provveditore: DILORENZO

(13228)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di oncologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di oncologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Buzzi Gianfranco	Modena - 13 maggio 1939					si		
2. Cacciari Pietro	Sciolze - 9 marzo 1934					si		
3. De Simone Beatrice	Oria - 23 maggio 1935							si
4. Fariello Renato	Torino - 29 giugno 1937					si		
5. Fulco Giammaria	Vittoria - 9 novembre 1939					si		
6. Gallo Modena Franco	Torino - 5 marzo 1933					si		
7. Inga Giuseppe	Napoli - 25 luglio 1940	si						
8. La Pira Gregorio	Vizzini - 31 agosto 1931	si						
9. Lupi Giovanni	Sacadate - 11 marzo 1933	si						
10. Mazzoli Francesco	Frascati - 25 settembre 1927	si						
11. Panazzolo Angelo	Capannori - 1° gennaio 1931	si				si		
12. Pascazio Angelo	Modugno - 5 febbraio 1932							si
13. Romano Franco	Palermo - 10 novembre 1939		si					
14. Russo Francesco	Cosenza - 20 luglio 1939	si						
15. Salvo Tonino	Mazara del Vallo - 5 aprile 1940	si						
16. Scoletta Giuseppe	Muro Leccese - 2 aprile 1940					si		
17. Uguzzoni Anna Maria	Bologna - 26 febbraio 1939						si	
18. Vitale Vincenzo	Comiziano - 4 dicembre 1939	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di oncologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13125)

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami a dieci posti di medico provinciale, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1972 (registro n. 7, foglio n. 335), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 30 giugno 1972, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che, alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non e pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1972
Registro n. 12, *foglio n.* 31

(13168)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1401 dd. 19 maggio 1971;

Vista la deliberazione della giunta provinciale numero 4787-1852/40-VII dd. 6 ottobre 1972, relativa alla designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso a sei condotte mediche vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati i membri della commissione giudicatrice del concorso a sei condotte mediche vacanti nella provincia di Trento, bandito con deliberazione della giunta regionale n. 1401 dd. 19 maggio 1971, i signori:

Presidente:

Leonardi dott. Bruno, vice segretario generale della giunta provinciale di Trento.

Membri:

Lanzafame dott. Salvatore, medico provinciale;

Baiocchi prof. dott. Emilio, primario medico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento;

Reich prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'ospedale civile di Rovereto;

Tabarelli de Fatis dott. Riccardo, quale medico condotto scelto sulle terne proposte dai comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1972
Registro n. 24, *foglio n.* 194

(13295)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1972, n. **25**.

Contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi Consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 7 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 32 dello Statuto sono stabiliti nella misura base di lire 150.000 mensili per ciascun Gruppo consiliare.

Detta quota è aumentata di lire 50.000 mensili per ciascun componente il Gruppo.

Qualora un Gruppo consiliare sia costituito da raggruppamenti di Consiglieri che rappresentino ciascuno un partito politico organizzato il quale abbia presentato nelle elezioni regionali candidature in tutte le circoscrizioni della Regione, il contributo base è moltiplicato per il numero dei predetti raggruppamenti.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono assegnati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

In caso di variazione del numero dei Gruppi consiliari o della consistenza numerica degli stessi, l'Ufficio di Presidenza provvede alla determinazione del contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della comunicazione della variazione al Consiglio.

Art. 3.

L'Ufficio di Presidenza dota ciascun Gruppo di locali adeguatamente arredati, sempre avuto riguardo alla loro consistenza numerica.

Art. 4.

Ciascun Gruppo consiliare presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego del contributo.

Art. 5.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di L. 45 milioni, si fa fronte, per l'anno 1972, con lo stanziamento iscritto al Capitolo 1 dello stato di previsione della spesa, che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 novembre 1972.

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1972, n. **26**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 in materia di Assistenza scolastica, Musei e biblioteche di Enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 7 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di Enti locali, è disciplinato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore sino a quando la materia non viene disciplinata da un'organica legge regionale e, comunque, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio Regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di assistenza scolastica:

approva i piani per la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio per l'assistenza agli alunni bisognosi, per il trasporto degli alunni della Scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali; per le facilitazioni anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche; per la concessione di sussidi e di borse di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semigratuiti in convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali statali, per la concessione di sussidi per l'assistenza dei sub-normali, per gli interventi assistenziali a favore degli alunni della scuola materna.

— fissa i criteri per l'erogazione di altra forma di assistenza diretta a facilitare gli alunni meritevoli nella prosecuzione degli studi;

— provvede alla elezione dei componenti dei Consigli degli enti che esercitano attività di assistenza scolastica, la cui nomina era riservata in passato alla competenza degli organi statali

— provvede alla nomina dei collegi dei revisori;

b) in materia di musei e biblioteche di Enti locali:

— delibera sugli orientamenti programmatici e gli indirizzi di attività dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da Enti locali ed archivi storici a questi affidati

— emana atti di carattere normativo e predispone i piani di intervento finanziario diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità.

Art. 3.

La Giunta Regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di Assistenza scolastica:

— adotta i provvedimenti per l'esecuzione dei piani di cui all'art. 2 lett. *a*) della presente legge;

— provvede all'erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare gli alunni meritevoli nella prosecuzione degli studi

b) in materia di musei e biblioteche di Enti locali, provvede:

— alla esecuzione dei piani finanziari per il miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

— al coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale;

— alla vigilanza sulle mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

Ai componenti della Giunta sono attribuiti compiti di carattere organizzativo ed istruttorio nell'ambito dei servizi regionali cui sono preposti ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 45 dello statuto.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta Regionale:

a) esercita i poteri di cui all'art. 47 dello statuto;

b) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 121 della Costituzione.

Art. 5.

Il Sovraintendente ai Beni librari è destinatario di ordini di contabilità speciale.

L'ordine di contabilità speciale è disposto dal Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta da sottoporre alla Commissione di controllo.

Il funzionario osserva, in quanto applicabili e compatibili, le norme sulla contabilità generale dello Stato, ivi compreso l'obbligo del rendiconto.

Art. 6.

Fino a quando non verrà statuito diversamente con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme statali vigenti in materia oggetto della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 novembre 1972

DE CECCO

(13089)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.